REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 410/2012 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2012

che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012, [1], in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2) Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 2012/256/PESC del 14 maggio 2012 del Consiglio, che attua la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria [2], altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3) Inoltre, i dati relativi a tre persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 dovrebbero essere aggiornati e una voce inserita nell'elenco relativa a una persona dovrebbe essere soppressa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2012

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

[1] GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
[2] Cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.